SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2342

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2003

Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine
dei prodotti alimentari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatoria l'indicazione nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

Nelle scorse settimane la Confederazione nazionale Coldiretti ha predisposto un disegno di legge d'iniziativa popolare ed è in corso la sottoscrizione da parte dei cittadini che condividono tale iniziativa ed il contenuto della proposta. Bisogna rendere effettiva la previsione della normativa sull'etichettatura che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Per questo si vuole sostenere e sottoporre all'attenzione dei colleghi senatori il presente disegno di legge. L'Unione europea, in virtù della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, considera come principio fondamentale la necessità di informare e tutelare i consumatori ritenendo che un'etichettatura adeguata, concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, siano il mezzo più consono per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa». Sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché la giurisprudenza comunitaria affermano che l'indicazione dell'origine territoriale di un prodotto costituisce l'applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore. Peraltro l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente alla sicurezza alimentare e la salute pubblica ed il regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. L'articolo 18, infatti, prescrive che gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato dalla Comunità devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di consentire al consumatore finale di effettuare scelte consapevoli riguardo alle caratteristiche dei prodotti alimentari immessi sul mercato, compresi quelli non trasformati, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi.

Art. 2.

(Origine o provenienza)

1. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare, si intende:

a) nel caso di prodotti non trasformati il Paese di origine o, eventualmente, la zona di produzione;

b) nel caso di prodotti alimentari trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per

l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sulle etichette dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. La violazione dell'obbligo di cui all'art 1, accertata dagli organi preposti alla vigilanza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione, fino a dodici mesi, della commercializzazione dei prodotti alimentari la cui etichettatura non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia.